

Di robba non manifestata.

Cap. 113.

**S**E Nave getterà per fortuna di mare o per altro caso che intravenisse, & gettasse la robba in presentia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque persona, che non fusse scritta nel libro, o in tavola, o al scrivano, o Patrono non fusse manifestata, o a quello che il Patrono, o il scrivano ci havesse messo in loco, di loro, & la robba si gettasse, o si perdesse, o si bagnasse, il Patrono della nave non è tenuto restituire per testimonij, che ci fussero che l'havesse veduta caricare, & se la robba fusse trovata al discaricare, sia a libertà del patron di havere il no- lo che vorrà, e il detto mercante li debba pagare senza contrasto. Imperò se il scrivano l'havesse scritta dinanzi, o dipoi, che la detta Nave havesse fatto vela, tutto il danno che la robba havrà, debba esser tenuto il patrono della nave restituire senza contrasto.

## S P I E G A Z I O N E.

**N**ON essendo scritta la roba al Cartolario, o manifestata al Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, se si perdesse, o bagnasse, o si gettasse anche alla presenza de' Mercanti, o di altri, che potessero testimoniare esser roba di coloro, non è tenuto il Padrone a restituire cosa veruna. Al contrario, se innanzi, o dappoichè la Nave avrà fatto vela, lo Scrivano l'haverà scritta al Cartolario, di tutto il danno è tenuto il Padrone.

Intorno a questo Capitolo discorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron s. 8. num. 22. ultima editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 115. secondo l'edizione del Consolato in francese. Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 1. & cap. 49. num. 5. E Noi al disc. 72. num. 1. in fin. tom. 2. de Commerc.